

Il punto di vista di Dio

EMANUELE CURZEL

Un preambolo non è necessario, ma quando lo si scrive in una carta costituzionale assume un ruolo particolare. Non è la legge: sta alla base di essa, spiega i motivi per i quali quella legge viene scritta e i fondamenti ultimi su cui si poggia, l'orizzonte in cui si colloca la convivenza che si vuole normare (la Dichiarazione del 1789 fu scritta "en présence et sous les auspices de l'Être Suprême"; la *Grundgesetz* della Repubblica Federale Tedesca del 1949 "im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen"). Si tratta dunque di un luogo di massima importanza, e ciò che gli esseri umani vi scrivono deve essere valutato con la massima attenzione.

In quest'anno 2017 la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sta compiendo il percorso che dovrebbe portare alla redazione del "Terzo Statuto" dell'autonomia speciale, terzo dopo quelli entrati in vigore, rispettivamente, nel 1948 e nel 1972. Le due province autonome hanno scelto proprie (e distinte, e diverse) vie per giungere a un obiettivo che dovrà poi inevitabilmente essere comune.

Non è nostra intenzione affrontare in poche pagine tutto il problema della riforma statutaria: non è compito di una società di scienze storiche e non ne abbiamo forse le competenze (anche se astrattamente ci si potrebbe chiedere se il legislatore non avrebbe potuto consultare direttamente anche le associazioni che fanno della ricerca storica la propria ragione di esistere). Se ci permettiamo di intervenire è solo per proporre un breve ragionamento sul tema del preambolo. È necessario, è utile? C'è bisogno di esplicitare i fondamenti della convivenza regionale? In caso di risposta positiva, a quali elementi è opportuno fare riferimento?

È interessante guardare quel che si è fatto altrove. Tutte le regioni italiane si sono dotate, talvolta in anni recenti, di un proprio statuto, ma solo

in quattro casi questi hanno un preambolo. Ne sono privi gli statuti delle regioni a statuto speciale (che peraltro, avendo rilievo costituzionale, sono in ultima analisi leggi dello Stato). Mancano di preambolo anche quelli di regioni a statuto ordinario che pure, negli ultimi anni, hanno investito molte energie ideali sul versante identitario come la Lombardia (2008) o il Veneto (2012).

Lo statuto del Piemonte (2005) dichiara che la regione è inserita “nell’unità e indivisibilità della Repubblica italiana, nel quadro dei principi dell’Unione europea, ispirandosi ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” e proclama “la sua fedeltà alla Carta costituzionale fondata sui valori propri della Liberazione e della democrazia riconquistata dal nostro Paese”; per fondare il rispetto dei diritti individuali e sociali si fa riferimento alla propria “storia multiculturale e religiosa” e al “patrimonio spirituale e morale proprio sia della cultura cristiana sia di quella laica e liberale”. Più esplicito, per quanto riguarda gli aspetti storici, lo statuto della regione Emilia-Romagna (2004), che “si fonda sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e sugli ideali di libertà e unità nazionale del Risorgimento e si basa sui principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dall’Unione europea”; simile quello della regione Marche (2004), che “si ispira al patrimonio storico del Risorgimento, ai valori ideali e politici della Repubblica nata dalla Resistenza, ai principi di libertà, pluralismo e autonomia già sostenuti in seno all’Assemblea costituente dalle forze laiche e cattoliche regionaliste, alla tradizione laica e alla matrice religiosa”. Dal punto di vista dei riferimenti storici, quello di più ampie prospettive è quello ligure (2005): la Liguria “è area promotrice di valori di libertà e di indipendenza che, dal lontano Medioevo al Risorgimento e alla Resistenza, si sono sviluppati in armonioso rapporto con un Cristianesimo di profonda istanza solidale e partecipativa”. In tutti e quattro i casi è palese l’intenzione di inserire le proprie carte statutarie nel solco dell’unità nazionale e di quella Costituzione che – è noto – un preambolo non ha, e nessuno ne sente la mancanza.

Se proprio si volesse introdurre un preambolo nel nostro nuovo statuto regionale – necessità, come si è detto, non ce ne sono – questo dovrebbe esprimere, sul piano storico e/o ideale, quei principi che fondano la possibilità della convivenza pacifica in questa terra. Non serve essere grandi esperti di storia per capire che ciò che permette a Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Marche di esprimere quei principi non è automaticamente trasferibile. Il fatto che nessun’altra regione a statuto speciale abbia potuto o voluto scrivere qualcosa di simile dovrebbe pur dire qualcosa. Nel Trentino-Alto Adige/Südtirol un preambolo avente contenuti di carattere storico difficilmente potrebbe essere universalmente condiviso, perché la storia

regionale degli ultimi due secoli è stata anche una storia di divisioni, dolore e rancori; una storia di ferite profonde, che solo negli ultimi decenni gli strumenti dell'autonomia speciale e la buona volontà degli uomini e delle donne che abitano queste terre hanno saputo almeno parzialmente sanare. Le narrazioni storiche più diffuse sono spesso servite, fino a un recente passato (e forse servono anche oggi), ad acuire le divisioni e a rinfocolare i rancori. Riaprire uno dei capitoli di tali narrazioni farebbe sanguinare ancora quelle ferite. Nel migliore dei casi, indurrebbe una quota degli abitanti a sentirsi estranei al nuovo processo costituente, e conseguentemente ai fondamenti della convivenza civile; nel peggiore, preparerebbe contrapposizioni più radicali. Davvero c'è bisogno di tutto questo, nel XXI secolo?

La Consulta trentina e la Convenzione altoatesina/sudtirolese ritengono comunque che un preambolo ci voglia. E sia. A Trento si è almeno evitato di evocare contenuti storici anacronistici sul piano formale (di "autonomia", prima del XX secolo, non si dovrebbe nemmeno parlare) e divisivi sul piano sostanziale. Alcune opinioni espresse nel corso della discussione – c'è chi avrebbe voluto porre nel preambolo richiami al Principato vescovile, ai rapporti con l'Austria, al Trattato di Saint-Germain – sono state accantonate a favore di una proposta che indica quali fondamenti storico-politici l'accordo Degasperi-Gruber del 5 settembre 1946, le innovazioni istituzionali del 1972, il riconoscimento ONU del 1992, il tutto finalizzato alla "tutela delle popolazioni di lingua germanica e più in generale di tutte le diverse popolazioni del Trentino – Alto Adige/Südtirol e delle loro comunità", in una regione che è "punto di cerniera tra culture latina e germanica".

Si tratta di formulazioni che sono state scritte con una certa consapevolezza dei rischi che l'introduzione di altri elementi, identitari e inevitabilmente rivendicativi, avrebbe portato (nella bozza del preambolo prodotto a Bolzano è stato invece incluso un riferimento all'autodeterminazione, cosa che ha spinto alcuni membri della Convenzione a presentare una relazione di minoranza). Nel caso in cui la redazione di un preambolo fosse davvero ritenuta necessaria e si volesse descrivere la nostra regione nella sua essenza (dal punto di vista di Dio), quella sopra esposta sembra una scelta accettabile. Ci si augura però che, quando si dovrà passare alla redazione definitiva, si usi saggezza e sobrietà nella scelta dei termini: l'abuso della parola "comunità" nel lessico politico ha già fatto molti danni.